

Bolzano, 11 marzo 2024

Spett.^{li}

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

PEC *va@pec.mite.gov.it*

c.a. Dott.ssa Silvia Terzoli

va5@pec.mite.gov.it

Comune di Tarquinia

Area tecnica

PEC *pec@pec.comune.tarquinia.vt.it*

Comune di Montalto di Castro

Area tecnica

PEC

comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it

Comune di Canino

Area tecnica

PEC *comune.canino.vt@legalmail.it*

E p.c.

Spett.le

Ministero della Cultura

Soprintendenza Speciale per il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele, 22

00153 Roma

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: ID: 7776. Pacifico Berillo S.r.l. - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.152/2006 relativa al progetto di realizzazione dell'impianto agrivoltaico denominato "Energia dell'Olio", sito in Cellere (VT) e delle relative opere di connessione alla RTN. Controdeduzioni ai sensi dell'art. 24, co. 5 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152

Il sottoscritto Fabian Angel Paul Herberg, in qualità di legale rappresentante della società Pacifico Berillo S.r.l., con sede legale in Bolzano (BZ), Piazza Walther von Vogelweide 8, CAP 39100 P-Iva 03114050218, Indirizzo PEC pacificoberillosrl@legalmail.it, in riscontro alle (ulteriori) osservazioni trasmesse rispettivamente dal Comune di Montalto di Castro in data 19.2.2024 (Codice MASE-2024-0030880), dal Comune di Tarquinia in data 21.2.2024 (Codice MASE-2024-0032498) e dal Comune di Canino in data 26.2.2024 (Codice MASE-2024-0036618), sinteticamente osserva quanto segue.

Le osservazioni trasmesse dai Comuni di Montalto di Castro, Tarquinia e Canino fanno seguito alla pubblicazione, in data 13.2.2024, di un Avviso al Pubblico sulla pagina *web* Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS - VIA – AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, finalizzato ad avviare una nuova consultazione pubblica sulle (sole) modifiche progettuali presentate dalla scrivente Società Pacifico Berillo a seguito dell'intervenuta modifica del progetto delle opere di rete, conseguente all'accettazione delle nuove soluzioni tecniche di connessione (STMG) proposte da TERNA S.p.A. con note prot. n. 202100316 del 13.11.2023 e prot. n. 202101642 del 13.11.2023.

Le nuove soluzioni tecniche, come noto, hanno comportato una modifica del tracciato e dell'ubicazione delle opere di connessione alla rete; l'area di impianto resta invece invariata.

Detta modifica, anticipata nel corso delle precedenti riunioni con la Commissione VIA, risponde alla volontà delle parti coinvolte nell'iter procedimentale di individuare una diversa ubicazione per la Nuova SE RTN 150/36 kV, allo scopo di non impattare su coltivazioni di pregio che insistevano sull'area individuata in precedenza.

Come riportato nel preventivo di connessione, *“la Soluzione Tecnica Minima Generale per Voi elaborata prevede che la Vs. centrale venga collegata in antenna a 150kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di smistamento a 150 kV della RTN da inserire in entra - esce alle future linee a 150 kV della RTN “CP Canino – Tuscania” e “Tuscania – Arlena”, previste da Piano di Sviluppo Terna, previa realizzazione del potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV ‘CP Canino – Montalto’”.*

Come riportato nell'Addendum SIA - C.03, la modifica progettuale delle opere di rete comporta quindi: **a) lo spostamento della Nuova SE** e delle opere ad essa connesse in una nuova posizione (non più nel Comune di Canino ma nel Comune di Tuscania), in un'area limitrofa ad impianto fotovoltaico esistente e priva di vincoli; **b) l'eliminazione dal perimetro del presente progetto del previsto raddoppio della linea AT a 150 kV “Canino-Tuscania” (il progetto originario prevedeva infatti la realizzazione di un Nuovo Elettrodotto di connessione tra la nuova SE RTN 150/36 kV, denominata “Canino 36” e l'esistente SE RTN 380/150/90 kV “Tuscania 380”).**

La nuova soluzione tecnica (vale a dire, la modifica del progetto delle opere di rete che ha comportato l'avvio della presente nuova fase di consultazione pubblica) prevede, quindi, una complessiva e significativa riduzione delle opere di rete e lo spostamento della Stazione Elettrica da un'area potenzialmente sensibile ad una diversa area ubicata in prossimità di un impianto fotovoltaico con moduli a terra esistente di potenza superiore a 20 kW e, pertanto, in un'area idonea ex lege ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c ter n. 2 del D.lgs. n. 199/2021 (a questo proposito, per quanto riguarda l'interpretazione della nozione di “area idonea” in quanto in prossimità di un impianto industriale e/o di uno stabilimento, si rinvia alla nota MASE prot. n. 130318/2023).

Come previsto dall'art. 24, co. 5, del D.lgs. 3.4.2006, n. 152, quando all'esito delle consultazioni il proponente presenti della documentazione integrativa conseguente alla necessità di modificare e/o integrare gli elaborati progettuali già pubblicati e la documentazione già acquisita in precedenza, l'Autorità procedente *“avvia una nuova consultazione al pubblico. **In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà***

di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti”.

Le osservazioni presentate dalle Amministrazioni Comunali di Montalto di Castro, Tarquinia e Canino, oltre ad essere sostanzialmente sovrapponibili tra loro, non rispettano i requisiti sopra menzionati in quanto (anziché concentrarsi sulle “sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione”, cui non fanno quasi alcun riferimento), consistono sostanzialmente in una replica rispetto alle controdeduzioni presentate dalla scrivente Società in data 9.11.2023; dette osservazioni, depositate dai Comuni citati in premessa al solo scopo di ribadire la loro contrarietà *in toto* alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico in questione (peraltro riproponendo per lo più le stesse argomentazioni contenute nelle precedenti osservazioni depositate ad agosto-settembre 2023), già per questa ragione sono irrituali se non inammissibili, in quanto violano quanto previsto dall'art. 24, co. 5, del D.lgs. 152/2006 che, rispondendo ad una comprensibile e condivisibile ottica di semplificazione, ragionevolezza e non aggravamento dell'iter amministrativo, delimita il loro oggetto e contenuto alle sole modifiche apportate al progetto già depositato, così evitando di aprire la strada ad un contraddittorio (come nel caso di specie) ripetitivo e potenzialmente infinito.

Alla scrivente Società preme ribadire come, a seguito delle modifiche progettuali intervenute, il territorio comunale di Montalto di Castro, Tarquinia e Canino (territorio che non è interessato dalla presenza dell'impianto agrivoltaico, ubicato infatti sul Comune di Cellere, che peraltro non ha espresso alcuna contrarietà al progetto) sia ancora meno impattato dalla presenza delle opere di connessione: il tragitto delle opere di rete risulta infatti invariato nel tratto in cui interessa il Comune di Montalto, mentre nessuna opera (né di impianto, né di connessione) interessa il Comune di Tarquinia.

Per quanto riguarda il territorio del Comune di Canino, la modifica progettuale è sotto ogni aspetto migliorativa, atteso che la SE RTN 150/36 kV - inizialmente prevista sul suo territorio comunale, su area interessata dalla presenza di olivi soggetti a classificazione “Colture permanenti” nella tavola C del PTPR vigente - viene adesso riposizionata nel Comune di Arlena e Tuscania.

Il nuovo posizionamento della stazione elettrica, peraltro, ha costituito oggetto di specifico approfondimento durante i precedenti incontri con la Commissione VIA, allo scopo di individuare (così come poi è stato effettivamente fatto) un'area meno sensibile dal punto di vista ambientale-paesistico; la scelta è infine ricaduta su di un'area di cui all'art 20, c.8, lett. c-ter del D. Lgs. 199/2021, e quindi “idonea” *ex lege*.

In ogni caso, in un'ottica di massima collaborazione, si osserva e ribadisce quanto segue.

a) Preliminarmente si ribadisce che, per quanto frutto di un'iniziativa economica privata, la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile costituisce attività di pubblica utilità (art. 12, co. 1, del D.lgs. n. 387/2003), che contribuisce essa stessa alla salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali.

In questo senso, le osservazioni volte a rimarcare la natura imprenditoriale e “privata” dell'attività oggetto del presente procedimento - in contrapposizione all'interesse della comunità locale al mantenimento dello *status quo* - appaiono quindi non condivisibili.

È già stato in più occasioni evidenziato che la realizzazione e messa in esercizio di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile costituisce essa stessa attività di interesse pubblico (anche quando di iniziativa privata), “*che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV – 12/4/2021 n. 2983, e il precedente ivi citato)*” (TAR Emilia – Romagna, Bologna, Sez. II, 9.6.2022, n. 304);

A questo proposito, come di recente affermato in modo condivisibile, “*il sistema delineato nell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 è (...) espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia 'energia' e costituisce il punto di equilibrio tra le varie competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (cfr. Corte cost., n. 275/2011; n. 224/2012; n. 286/2019); - **nell'ambito di tale sistema, intercorre un nesso funzionale tra le esigenze di tutela ambientale che riguardano il reperimento di fonti energetiche alternative ed il coinvolgimento dell'iniziativa privata per la realizzazione di tale interesse di natura strategica**; - emblematica in tal senso «è la previsione normativa contenuta nell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, secondo cui la conformità delle istanze private ai presupposti di legge ed il corredo delle autorizzazioni necessarie implicano - ai fini della realizzazione del sistema alternativo di approvvigionamento energetico - la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per i progetti attuativi degli interventi»): «la disposizione legislativa che determina tale coinvolgimento è, infatti, il risultato di **una scelta di politica programmatica nella quale l'obiettivo di interesse generale, la realizzazione di impianti energetici alternativi, anziché essere affidato esclusivamente alla mano pubblica, viene ritenuto perseguibile attraverso l'iniziativa economica privata, quando non ostino altri interessi di carattere generale**» (Corte Cost., n. 267/2016); - alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, scolora la tesi attorea incentrata sulla predicata primarietà (o*

prevalenza assoluta) dell'interesse alla tutela dei valori paesaggistici e, per converso, sulla predicata cedevolezza (o subvalenza assoluta), rispetto ad esso, degli altri interessi pubblici potenzialmente antagonistici, ivi compreso quello ambientale alla produzione energetica in termini ecosostenibili; - ed invero, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali, ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (cfr., Cons. Stato, sez. VI, n. 1201/2016; sez. IV, n. 2983/2021)" (TAR Campania, Sez. II, 26.6.2023, n. 1556).

A conferma di quanto sopra, si muove nella stessa direzione anche la normativa europea di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) del Consiglio 22.12.2022, n. 2022/2577/UE, secondo cui **“la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi”**.

b) L'art. 12, co. 7, del D. Lgs. 387/2003 ha stabilito una generale conformità urbanistica in merito all'installazione degli impianti FER nelle aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici: di conseguenza appare illogico ogni aprioristico tentativo volto a ostacolare la realizzazione di tali impianti nelle aree agricole in ragione della loro pretesa natura “industriale” (peraltro mai negata dalla scrivente Società: scopo del presente intervento è infatti proprio quello di integrare in modo molto profondo e radicale la produzione fotovoltaica con quella agricola industriale. A questo proposito si richiama quanto diffusamente esposto nel Documento SIA - Quadro Programmatico - C.02, nonché nel Quadro Progettuale).

Tanto più che, come ampliamento esposto, la realizzazione dell'impianto agrivoltaico in questione comporta la rinaturalizzazione e/o conversione di un'area, ad oggi interessata da colture del tutto sporadiche, in oliveto, che è coltura coerente con la tradizione dell'Area Vasta.

Le osservazioni presentate dai Comuni di Montalto di Castro, Tarquinia e Canino non prestano alcuna attenzione al fatto che oggetto del presente procedimento è la realizzazione e messa in esercizio di un impianto agrivoltaico, che si distingue dal generico fotovoltaico in quanto **consente un utilizzo “ibrido” ed innovativo di terreni agricoli**, tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, attraverso l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica.

Come osservato dalla giurisprudenza di merito, *“come più volte chiarito da questa Sezione (cfr. sentt. nn. 586/22 e 1267/22), mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso*

*impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione, e il terreno agricolo perde quindi tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agrivoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola sia al di sotto dei moduli fotovoltaici, e sia tra l'uno e l'altro modulo. Per effetto di tale tecnica – sicuramente innovativa, in quanto praticamente assente sino a pochi anni fa – la superficie del terreno resta permeabile, come tale raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola. Definiti in tal modo i tratti caratteristici dell'agrivoltaico, e differenziali rispetto al fotovoltaico “puro”, non si comprende che valenza assumano, nel caso in esame, le statistiche offerte dalla Regione nell'atto impugnato, in ordine al numero e consistenza di impianti “fotovoltaici” sparsi sul territorio regionale, nonché su quello in esame. Trattasi, invero, di fenomeni non sovrapponibili tra di loro, per la semplice ed elementare considerazione che: - nel fotovoltaico, le potenzialità agricole del fondo vengono azzerate, ora e per il futuro (essendo del tutto problematica la ripresa dell'attività agricola, dopo decenni di utilizzazione dei fondi per le esigenze della produzione di energia, sia pure green); - nell'agrivoltaico, invece, **le esigenze della produzione agricola restano intatte, e sono anzi spesso accresciute, in quanto il necessario “ibrido” tra le esigenze della coltivazione e quelle della produzione di energia pulita porta sovente a recuperare, da un punto di vista agronomico, fondi che versano in stato di abbandono**” (TAR Puglia – Lecce, 6.3.2023, n. 318).*

c) In tutte le osservazioni viene costantemente riportato il concetto di “*saturatione dei luoghi*” che costituisce l'elemento ostativo, a dire delle Amministrazioni in questione, alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico.

A questo proposito, la scrivente Società ha già ricordato che la regolamentazione nazionale e sovranazionale esige il raggiungimento della neutralità climatica, ponendo obiettivi in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili sempre più ambiziosi; non ultima la Direttiva RED III che contiene le nuove disposizioni europee per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e modifica la Direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II), il Regolamento (UE) 2018/1999 e la Direttiva n. 98/70/CE.

Gli obiettivi perseguiti dal Parlamento Europeo sono dichiarati all'articolo 3: vincolare gli Stati membri a raggiungere nel 2030 una quota di energia da fonti rinnovabili che sia almeno pari al 42,5 % del consumo finale lordo di energia (in luogo del precedente 32 %).

La nuova capacità di energia rinnovabile deve essere composta, per almeno il 5%, da energia prodotta mediante tecnologia innovativa, vale a dire una tecnologia “*che migliora, almeno in un modo, una tecnologia rinnovabile di punta comparabile*” oppure “*che rende sfruttabile una tecnologia per l'energia rinnovabile che non sia pienamente commercializzata o che comporta un chiaro livello di rischio*”. Al

tempo stesso, il Parlamento chiede agli Stati membri di conseguire collettivamente l'obiettivo del 45 % di energia da fonti rinnovabili, in linea con il piano REPowerEU presentato il 18.5.2022 dalla Commissione europea.

In ogni caso, **i rilievi sollevati dalle Amministrazioni di Montalto di Castro, Tarquinia e Canino devono essere soppesati con l'effettivo impatto che il presente progetto ha sul loro rispettivo territorio**; impatto che nella fattispecie è limitato al solo passaggio delle opere di rete, parte delle quali sono già previste nel Piano di Sviluppo di TERNA in quanto destinate a potenziare la rete di trasmissione nazionale, ed in tale sede già sottoposte a valutazione ambientale.

Appare in ogni caso pretestuosa e contra legem l'affermazione per cui l'impatto ambientale e paesistico della presente opera (in particolare, il potenziamento della rete di trasmissione nazionale) dovrebbe essere valutato anche alla luce del futuro possibile allaccio di nuovi impianti (ad oggi neppure progettati), quale conseguenza del potenziamento della rete elettrica stessa con aumento della capacità di rete disponibile - il quale, a sua volta, è un obiettivo di rilevanza strategica per l'intero Paese -.

d) Per quanto riguarda gli eventuali impatti cumulativi derivanti dal presente progetto, questi sono stati ampiamente descritti nello Studio di Impatto Ambientale (si v. a questo proposito il documento intitolato SIA, C.02, Quadro Ambientale, a pag. 90 e segg.) con riferimento sia ai progetti esistenti che a quelli in via di approvazione.

La valutazione degli impatti cumulativi è stata effettuata nel rispetto dei criteri ricavabili dal Codice dell'Ambiente, e segnatamente dall'Allegato VII, punto 5, lett. e) alla Parte II; pertanto descrivendo i possibili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti tra l'altro al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto.

Le opere di mitigazione ambientale del progetto sono state profondamente riviste nel corso del presente procedimento di valutazione ambientale, anche alla luce dei rilievi sollevati dalla Commissione VIA, **al fine di assicurare la massima integrazione possibile in un progetto unico di paesaggio e conservare gli assetti preesistenti del territorio**, il quale è comunque caratterizzato dalla presenza di un'ampia piana antropizzata, coltivata in modo non sistematico, nella quale si trovano tracce della precedente vocazione silvopastorale.

A questo proposito si rinvia ogni approfondimento alla documentazione già in atti: analisi paesaggistica (SIA, 3.4), nuova descrizione della mitigazione (SIA, 3.16.8), Relazione Paesaggistica.

D'altro canto, mentre la valutazione degli impatti cumulativi dell'opera costituisce una parte significativa della documentazione progettuale presentata dalla scrivente Società, le Amministrazioni in sede di osservazioni si limitano a contestare una generica "saturazione" dei rispettivi territori rispetto a nuovi impianti fotovoltaici, senza addurre alcun ulteriore elemento di valutazione e/o suggerire proposte di mitigazione specifiche (peraltro esulando, come si è già chiarito, dall'oggetto delle stesse, che avrebbe dovuto essere limitato a "*le sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione*").

Un'osservazione specifica meritano le osservazioni depositate del Comune di Montalto di Castro che, a sostegno della propria contrarietà *assoluta* al progetto, allega una planimetria (peraltro estrapolata da un altro progetto, che non ha alcuna interferenza con il presente) con una finalità esclusivamente evocativa/suggestiva, in quanto volta a suggerire la grande concentrazione sul proprio territorio di impianti fotovoltaici realizzati e/o autorizzati e/o in via di autorizzazione.

Detta planimetria, tuttavia, **si riferisce ad un'area che dista circa 20 km da quella interessata dal progetto presentato dalla scrivente Società**; sicché non si comprende in che modo tale rilievo possa essere utile a valutare l'impatto ambientale di quest'ultimo sul territorio.

e) Tantomeno si comprende per quale ragione le Amministrazioni Comunali di Montalto di Castro, Tarquinia e Canino facciano riferimento ad un presunto "artato frazionamento" tra il progetto oggetto di valutazione in questa sede e quello presentato dalla Società Pacifico Olivina S.r.l., definito "Coriandoli Solari" (Codice procedura ID_VIP/ID_MATTM 9584).

Si ribadisce, per quanto per mero tuziorismo, che il presente progetto è stato sottoposto alla valutazione di impatto ambientale nella sua interezza, nel pieno rispetto dell'Allegato II alla Parte II del Codice, quindi "*escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale*".

Il progetto presentato da Pacifico Olivina che secondo le Amministrazioni Comunali dovrebbe essere esaminato unitariamente al presente attivando un solo iter autorizzatorio (quindi, **come se i due progetti dessero vita, in realtà, ad un unico impianto**):

- dista ca. **14 km** (!) da quello oggetto di valutazione in questa sede;
- è stato presentato un anno e mezzo dopo;
- Non condivide con il presente progetto il punto di connessione, ma solo la Stmg come numerosi altri procedimenti secondo la piena discrezione di Terna S.p.a.;

PACIFICO

Pacifico Berillo SRL | Piazza Walther-von-der-Vogelweide, 8 | 39100 Bolzano | Italia

- è comunque oggetto di un (autonomo) procedimento di valutazione di impatto ambientale dinnanzi a questo Ministero, come riconosciuto dalle stesse Amministrazioni Comunali. Non si capisce, quindi, quale ipotetico vantaggio ricaverebbe il gruppo Pacifico Energy Partners dall'esperire due distinti procedimenti di Valutazione Impatto Ambientale.

Nel caso di specie viene quindi evocata una qualche contiguità/comunanza con un progetto totalmente autonomo e distinto, in nessun modo collegato al presente (se non per il fatto, del tutto irrilevante, che sono entrambi riconducibili allo stesso sviluppatore ed hanno la medesima Stmg), al solo scopo di suggerire una non meglio precisata violazione e/o elusione delle norme ambientali che regolano lo svolgimento della VIA, peraltro senza conseguire alcun vantaggio. Su questo punto si ritiene pertanto superfluo aggiungere qualsivoglia altra considerazione.

Confidando di avere fornito degli utili ragguagli, si resta a disposizione.

Cordiali saluti,